

# **RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA e/o ATTRIBUZIONE DI AUMENTI BIENNALI AI DOCENTI DI RELIGIONE INCARICATI CON IL PROGRAMMA 'DAS'**

L'obiettivo del programma DAS è la predisposizione, su documento word ( versione 2003 o successiva ), del decreto di ricostruzione della carriera dei docenti di religione, o di attribuzione degli aumenti biennali, per tutti i periodi di insegnamento con contratto a tempo determinato.

Il riferimento normativo fondamentale per la ricostruzione della carriera, relativamente ai periodi di insegnamento a tempo determinato, è la Circolare Ministeriale 03/01/2001, n. 2, che richiama, interpreta ed esplicita con i quattro esempi allegati, le principali Leggi, D.P.R. e C.C.N.L. inerenti all'argomento. Per la predisposizione del decreto di ricostruzione della carriera e/o di attribuzione degli aumenti biennali è necessario che il docente provveda alla presentazione della seguente documentazione:

1. **la domanda di riconoscimento dei servizi ai fini della ricostruzione della carriera, da presentare all'ufficio di segreteria della scuola di servizio, entro 5 anni dalla data di possesso dei requisiti di cui al successivo punto 4c), pena la prescrizione quinquennale dei benefici economici con la perdita degli miglioramenti economici conseguenti alla ricostruzione della carriera per ogni giorno di ritardo dopo i 5 anni; un ritardo superiore ai 10 anni comporta la perdita del diritto alla ricostruzione della carriera (prescrizione decennale); se il docente non presenta tale domanda di riconoscimento dei servizi, la scuola di servizio è comunque tenuta a predisporre il decreto di progressione economica con l'attribuzione dei soli aumenti biennali dopo ogni biennio di servizio valido prestato da incaricato (sono escluse le supplenze temporanee anche se superano i 180 giorni, con attestato d'idoneità e titolo di studio);**
2. **l'attestato d'idoneità rilasciato dall'Ordinario Diocesano, nel quale deve essere precisata la decorrenza, che deve essere coincidente o precedente il primo giorno di insegnamento e che, di norma, è antecedente alla data di rilascio; senza attestato d'idoneità i servizi non sono validi, né per la maturazione del diritto alla ricostruzione della carriera, né per l'attribuzione degli aumenti biennali;**
3. **il titolo di studio, dal 01/09/1990 i servizi prestati senza titolo di studio non sono validi, né per la maturazione del diritto alla ricostruzione della carriera, né per l'attribuzione degli aumenti biennali;**
4. **i certificati di servizio, che attestano la natura del contratto, la qualifica, la durata e l'orario del servizio, sono necessari per valutare la validità o meno degli anni scolastici sia ai fini della maturazione e conferma del diritto alla ricostruzione della carriera sia per l'attribuzione degli aumenti biennali; si precisa che**
  - a) **per l'attribuzione degli AUMENTI BIENNALI, l'anno di servizio è valido solo se si tratta di un incarico, a prescindere dal numero di ore di servizio settimanale, con almeno 180 giorni servizio, ovvero meno di 180 giorni, ma con servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini, con attestato d'idoneità e, dal 01/09/1990, con il titolo di studio;**
  - b) **per la MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA, il quadriennio di servizio è da considerarsi valido, sia nel caso di incarichi sia di supplenze, a prescindere dal numero di ore di servizio**

settimanale, con almeno 180 giorni di servizio, ovvero meno di 180 giorni, ma con servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini, con attestato d'idoneità e, dal 01/09/1990, con il titolo di studio; alla data di maturazione del diritto sono riconosciuti anche gli eventuali periodi di servizio militare ai sensi della Legge 958/1986 e l'eventuale beneficio previsto dalla Legge 336/1970, sia ai fini giuridici che economici (sulla valutazione del servizio militare, la circolare n. 8574/1992 del Ministero della Funzione Pubblica ha precisato che "In base al combinato disposto dall'art. 20 della legge n. 958/1986 e dell'art. 7 della legge n. 412/1991, devono essere computati, a domanda, e limitatamente alla effettiva durata, esclusivamente i periodi corrispondenti al servizio militare di leva, nonché quelli considerati sostitutivi ed equiparati da vigenti disposizioni in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 (30/01/1987) e quelli prestati successivamente a tale data");

- c) l'inizio della **RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA** può avere luogo solo se il docente
- è in possesso dell'attestato d'idoneità;
  - è in possesso del titolo di studio (il titolo di studio è necessario a decorrere dal 01/09/1990, coloro che avevano maturato il diritto prima di tale data senza titolo di studio, perdono il diritto dal 01/09/1990 e lo acquisiscono nuovamente dalla data di conseguimento del titolo di studio;
  - ha prestato almeno quattro anni di servizio valido nella forma indicata al precedente punto 4b);
  - ha iniziato, dopo quattro anni di servizio valido nella forma indicata al precedente punto 4b), un anno di servizio da incaricato (non è ammessa la supplenza), con almeno 12 ore di servizio settimanali per la scuola primaria o dell'infanzia, oppure almeno 18 ore di servizio settimanali per la scuola secondaria di primo o secondo grado, ovvero meno di 18 ore, ma almeno 12 ore, se la riduzione dell'orario settimanale è dovuta a ragioni strutturali, menzionate nel provvedimento di designazione dell'ordinario diocesano.

**Il decreto di ricostruzione della carriera e/o di attribuzione degli aumenti biennali, deve essere notificato all'interessato e trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato, corredato della documentazione di rito:**

- domanda di riconoscimento dei servizi, se è stata presentata;
- attestato d'idoneità dell'Ordinario Diocesano, originale o copia autenticata;
- titolo di studio, originale o copia autenticata;
- certificati di servizio.

**Nota bene:**

**Il Decreto Legge 78/2010, art. 9, comma 23, convertito in Legge 122/2010, ha definito gli anni 2010, 2011 e 2012 non utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Successivamente con il Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 gli anni 2010, 2011 e 2012 sono stati recuperati ai fini della suddetta maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, ma con il D.P.R. n. 122/2013, art. 1, comma 1, lett. b è stato prorogato per l'anno 2013 quanto disposto dal Decreto Legge 78/2010, art. 9, comma 23, convertito in Legge 122/2010.**

**Pertanto, l'anno 2013 resta l'unico anno non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.**

**La suddetta disposizione comporta che l'anno scolastico 2012/13 non è riconoscibile, né per l'attribuzione degli aumenti biennali né per la maturazione delle posizioni stipendiali, in quanto i quattro mesi di servizio da settembre a dicembre 2012, pari 120 giorni, sono inferiori**

a 180 giorni e quindi non sufficienti per rendere valido detto anno scolastico. Pertanto, l'applicativo, a prescindere dal numero dei giorni di servizio digitati nella scheda servizi, non riconosce la validità dell'anno scolastico 2012/13.

Per l'anno scolastico 2013/14 l'applicativo riconosce la validità solo se il servizio prestato nel 2014, da gennaio ad agosto, è almeno pari a 180 giorni. Pertanto, nel digitare i giorni di servizio per l'anno scolastico 2013/14 nella scheda servizi devono essere esclusi quelli prestati da settembre a dicembre 2013.

## **PERDITA DEL DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEI DOCENTI DI RELIGIONE PRIMA DEL PASSAGGIO IN RUOLO**

1. Può accadere che l'inizio della ricostruzione della carriera sia precedente al 01/09/1990, senza titolo di studio ma con l'attestato d'idoneità; in questo caso, se al 01/09/1990 permane la mancanza del titolo di studio, il docente perde il diritto alla ricostruzione della carriera, che potrà essere riacquisito solo dopo che il docente avrà conseguito il titolo di studio; il servizio prestato dopo il 01/09/1990 senza titolo di studio non verrà valutato né per l'attribuzione degli aumenti biennali e neppure per la progressione della carriera.

2. Il diritto alla ricostruzione della carriera si può perdere anche nel caso di un anno scolastico da incaricato con un orario di servizio settimanale inferiore a 12 ore per la scuola dell'infanzia/primaria o inferiore a 18 ore per la scuola secondaria, tra 12 e 17 senza ragioni strutturali, o comunque se inferiore a 12; il servizio prestato in questa fase è utile per l'attribuzione degli aumenti biennali; il diritto alla ricostruzione della carriera potrà essere riacquisito solo quando il docente avrà di nuovo un incarico con l'orario minimo prescritto, i periodi di servizio da incaricato in cui era stato perso il diritto alla ricostruzione della carriera verranno valutati per 2/3 ai fini giuridici ed economici e per 1/3 ai soli fini economici; gli aumenti biennali maturati durante questo periodo verranno riassorbiti al momento della passaggio alla successiva posizione stipendiale.

3. Il diritto alla ricostruzione della carriera si può perdere infine nel caso di un anno scolastico da supplente temporaneo, a prescindere dall'orario di servizio anche se si superano i 180 giorni di servizio; il servizio prestato in questa fase non è utile per l'attribuzione degli aumenti biennali; il diritto alla ricostruzione della carriera potrà essere riacquisito quando il docente avrà di nuovo un incarico con l'orario minimo prescritto, i periodi di servizio da supplente temporaneo, verranno valutati per 2/3 ai fini giuridici ed economici e per 1/3 ai soli fini economici.

## **RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEI DOCENTI DI RELIGIONE DOPO IL PASSAGGIO IN RUOLO**

Per la ricostruzione carriera, a seguito della stipula di un contratto a tempo indeterminato, è necessario presentare specifica domanda di riconoscimento dei servizi preruolo, entro i termini prescrizionali decorrenti dalla data di conferma in ruolo; verrà elaborato un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, da predisporre tramite l'applicativo SIDI e da trasmettere, con le medesime modalità del precedente decreto, agli organi di controllo/pagamento e al docente interessato.

Poiché, com'è ovvio, esiste una continuità tra i due decreti, l'applicativo SIDI prevede la digitazione di tre dati:

- il numero di anni di servizio valido corrispondenti alla fascia stipendiale in godimento prima del passaggio in ruolo;

- l'eventuale assegno ad personam in godimento prima del passaggio in ruolo;

**- l'eventuale rateo in godimento prima del passaggio in ruolo;**

**I suddetti dati sono rilevabili dal decreto di ricostruzione della carriera da incaricato prima del passaggio in ruolo.**

**L'assegno ad personam previsto dalla procedura SIDI non deve essere confuso con l'assegno ad personam previsto dall'art. 1-ter Legge 03/02/2006, n° 27, pari alla differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale. Infatti, l'assegno ad personam previsto dalla procedura SIDI si riferisce all'eventuale assegno ad personam in godimento al momento del passaggio in ruolo a seguito, ad esempio, di un precedente passaggio da docente di scuola secondaria alla scuola primaria, oppure derivante dall'inquadramento previsto dal CCNL 1995.**

**Al fine di semplificare il controllo, è preferibile, ove possibile, trasmettere alla Ragioneria Territoriale dello Stato le due pratiche di ricostruzione della carriera contestualmente.**